

DISPOSIZIONI IN MERITO AD ALCUNE MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI BONIFICA DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

(APPROVATO DAL COMITATO AMMINISTRATIVO
CON DELIBERAZIONE N. 8/2018CA, VERB.N. 35/CA DEL 16/01/2018)

Natura del contributo di bonifica

Il Consorzio della Bonifica Renana è persona giuridica pubblica e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dallo statuto; per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Consorzio ha il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate ai dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933 e dal'art. 14 della L.R. Emilia Romagna 2 agosto 1984 n. 42.

Il contributo di bonifica è garantito dal privilegio speciale sull'immobile ex art. 2775 del codice civile ed alla sua riscossione il Consorzio provvede secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette ai sensi dell'art. 21, c. 2, del R.D. 13.02.1933, n. 215, dell'art. 17, c. 3, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 e dell'art. 13, c. 2, della L.R. Emilia Romagna 2 agosto 1984, n. 42.

Soggetto passivo del contributo

Il contributo di bonifica è una prestazione patrimoniale imposta di natura pubblicistica, rientrante nella categoria generale dei tributi, che costituisce **onere reale** sull'immobile gravato.

I consorziati, soggetti pubblici e privati, sono tenuti al pagamento del contributo in quanto proprietari degli immobili sul comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il soggetto passivo del contributo è il **titolare del diritto di proprietà**. Sono altresì tenuti al pagamento del contributo **l'enfiteuta** (art.964 c.c.) e i **titolari del diritto di superficie** (artt. 952 e 965 c.c.). Nel caso di usufrutto il soggetto passivo è il **nudo proprietario**.

L'onere reale è una qualità giuridica propria dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario a far fronte ai doveri che discendono dall'onere stesso.

Per questo motivo, nel caso di cessione degli immobili onerati, l'acquirente diventa automaticamente gravato degli obblighi che discendono dall'onere reale, anche in relazione a quelle prestazioni maturate prima del suo acquisto ed anche se non ne abbia avuto preventiva conoscenza. Pertanto in caso di vendita, qualora il precedente proprietario non abbia ottemperato all'obbligo del pagamento del contributo e risulti irreperibile o il contributo risulti inesigibile, il Consorzio potrà richiedere i tributi non pagati, **correttamente emessi e non prescritti, al nuovo proprietario**.

Anche nei casi in cui il tributo fosse in carico ad una persona deceduta, i relativi ruoli non pagati saranno a carico degli eredi pur se relativi ad anni precedenti la morte dell'intestatario della posizione contribuente.

Salvo quanto previsto al successivo articolo, in caso di **beni in comproprietà**, in base al principio di solidarietà passiva di cui all'art. 1292 c.c., il tributo di bonifica viene posto a carico ad uno qualsiasi dei cointestatori, fermo restando il diritto di quest'ultimo di rivalersi sugli altri comproprietari per la quota parte di loro pertinenza.

In caso di più cointestatori, infatti, essi formano in solido, ognuno in proporzione alla propria quota di proprietà, una sola ditta proprietaria che ha il dovere di assolvere all'onere gravante sull'immobile, nulla rilevando il fatto che uno dei comproprietari sia anche **titolare del diritto di abitazione**.

Domande di ripartizione del contributo tra coobbligati

In attuazione a quanto previsto all'art 50 comma 11 dello Statuto e sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione consortile n°45/2011CA del 22/03/2011, sono ammesse le domande dei consorziati che intendono ripartire l'obbligo del pagamento del contributo tra più cointestati, alle seguenti condizioni:

- gli importi derivanti dalla singola ripartizione devono essere superiori ad euro 12,00;
- la richiesta deve avvenire su appositi moduli predisposti dall'Ente (un modulo di riepilogo e un modulo per ogni cointestario) entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno (farà fede la data del protocollo consortile o la data di presentazione all'Ufficio); i moduli sono reperibili presso il Settore Tributi e Catasto o scaricabili dal sito internet www.bonificarenana.it;
- tutti i cointestari devono dichiarare sotto la propria responsabilità la quota di proprietà dei beni in comunione e allegare una copia di un documento d'identità;
- la ripartizione avviene esclusivamente a far tempo dall'emissione dei ruoli dell'anno successivo alla presentazione.

Nel caso la situazione patrimoniale collegata alla posizione contribuente che ha richiesto la ripartizione subisca delle modifiche dovute a frazionamenti, vendite o a variazioni anche parziali di intestazione, la ripartizione del contributo viene automaticamente annullata e ripristinata la situazione catastale che risulta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio.

Domande di sgravio totale per vendita negli anni precedenti l'anno di emissione del ruolo

E' possibile ottenere lo sgravio totale dei contributi relativi ad immobili venduti entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione del ruolo, semplicemente inviando comunicazione al Consorzio tramite posta, mail (protocollo@bonificarenana.it) o utilizzando l'apposito servizio telefonico tramite numero verde, entro e non **oltre il 30 giugno di ogni anno**. Il suddetto termine del 30 giugno potrà essere posticipata nel caso di emissione dei ruoli ordinari oltre il mese di aprile.

Domande di sgravio parziale per vendita nel corso dell'anno di emissione del ruolo

In attuazione a quanto previsto all'art. 50 comma 10 dello Statuto, e sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione consortile n°45/2011CA del 22/03/2011 sono ammesse le domande di sgravio parziale del contributo consortile nel caso di vendita entro **i primi 6 mesi** dell'anno. Non sono consentiti sgravi parziali qualora i beni oggetto del trasferimento derivino da un frazionamento avvenuto nell'anno di emissione.

Modalità di presentazione:

- la domanda debitamente sottoscritta dal contribuente interessato dovrà pervenire al Settore Tributi e Catasto entro e non oltre **il 30 giugno** di ogni anno (farà fede la data del protocollo consortile o la data di presentazione all'Ufficio); i moduli sono reperibili presso il Settore Tributi e Catasto del Consorzio o scaricabili dal sito internet consortile;
- l'importo residuo che il contribuente sgravato dovrà pagare sarà calcolato in funzione del numero dei mesi dell'anno in cui è rimasto proprietario; se il giorno della stipula ricade entro il giorno 14 (compreso) non si considera il mese di proprietà mentre lo si considera se successivo;

- resta comunque sempre a carico del contribuente venditore l'obbligo del pagamento del l'importo minimo di € 12,00 (dodici), anche se l'importo risultante dalla divisione dell'importo totale per i mesi di proprietà fosse inferiore a tale somma.

Domande di sgravio per variazione della rendita catastale

Il calcolo annuale del contributo di bonifica avviene sulla base delle risultanze catastali presenti presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio al 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dei ruoli.

Non sono ammessi ricalcoli e sgravi del contributo per variazioni della rendita catastale avvenute nel corso dell'anno di emissione.

Riduzione del contributo per i fabbricati rurali

In attuazione di quanto già definito con deliberazione consortile n. 11/2016CDA del 2/2/2016 riguardo la riduzione del contributo dei fabbricati, la domanda da presentare per l'ottenimento dello stesso deve attestare:

a) che gli immobili elencati sono da considerarsi ai fini del calcolo del contributo di bonifica, quali costruzioni rientranti tra i fabbricati rurali abitativi e strumentali ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 commi 3, 3bis, 3-ter, 4 e 5 del decreto legge 557/1993 convertito in legge n. 133/1994;

b) che i fabbricati dichiarati **erano già esistenti alla data del 31 dicembre 2004** e che successivamente a tale data non sono stati oggetto di variazioni e ristrutturazioni che abbiano incrementato l'area superficiale di sedime;

c) che i fabbricati dichiarati, asserviti al fondo, sono utilizzati da uno dei seguenti soggetti:

1) soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno;

2) affittuario o titolare di altro diritto relativo, idoneo alla conduzione del fondo;

I soggetti sopra elencati devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 ad esclusione del pensionato agricolo. Esclusivamente per gli immobili classificati in cat. D/10 la dichiarazione può essere resa anche dal soggetto proprietario che non presenta i requisiti di imprenditore agricolo;

3) da familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai punti precedenti;

4) da dipendenti esercitanti attività agricole ed iscritti ai fini previdenziali.

(i moduli sono reperibili presso il Settore Tributi e Catasto del Consorzio o scaricabili dal sito internet consortile).

La dichiarazione dovrà essere presentata entro **il 30 novembre** per avere effetto a partire dall'emissione dei ruoli dell'anno successivo la presentazione e avrà valore anche per gli anni successivi.

Nel caso che successivamente alla presentazione della suddetta dichiarazione venissero meno i requisiti di ruralità, il dichiarante dovrà provvederà, entro 15 giorni, a darne comunicazione scritta al Consorzio della Bonifica Renana.

Qualora gli immobili dichiarati rurali subissero variazioni sia di proprietà (comprese le successioni), sia tali da comportare la formazione di nuovi identificativi catastali, il dichiarante dovrà ripresentare, entro i termini stabiliti, nuova dichiarazione in quanto la precedente documentazione non sarà ritenuta più valida.

Il Settore Tributi e Catasto provvederà ogni anno ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni fino a quel momento presentate incrociando i dati delle dichiarazioni con quelle presenti in altri archivi della Pubblica Amministrazione.

Qualora venisse accertato che l'atto presentato contenga dati non veritieri, si provvederà al recupero degli importi non iscritti a ruolo maggiorati di una sanzione di 50 euro per ogni immobile dichiarato, fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria competente per dichiarazione mendace.

Riscossione spontanea

Il Consorzio invia a tutti i contribuenti, tramite posta ordinaria, una richiesta spontanea di pagamento, cd. avviso bonario di pagamento, in cui si richiede solo l'importo a ruolo senza maggiorazioni di spese di alcun genere.

Per importi di contribuenza superiori ai 120,00 Euro si procede alla riscossione con avviso bonario mediante pagamento in due rate; il predetto importo potrà essere aggiornato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le spese relative alla prima fase della riscossione spontanea (elaborazione, stampa e recapito), ad eccezione dell'eventuale commissione per l'incasso, sono totalmente poste a carico del Consorzio.

Riscossione coattiva

Il Consorzio attiva le procedure di riscossione coattiva per tutti quei contribuenti che, a seguito del mancato pagamento in sede di riscossione spontanea, risultano in mora anche solo parzialmente.

L'attività di riscossione coattiva è affidata a soggetto terzo in possesso di idonei requisiti e iscritto nell'apposito Albo dei Concessionari della Riscossione Tributi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso provvede alla sottoscrizione dell'ingiunzione ed alle altre attività necessarie per la riscossione coattiva del contribuente.

La procedura di riscossione coattiva prevede, in via preliminare, la notifica del tributo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i cui costi di notifica sono addebitati al contribuente.

Nel caso di emissione di un avviso di pagamento dovuto ad un ritardato versamento da parte del contribuente qualora il contribuente pagasse l'importo indicato nel bollettino relativo all'avviso spontaneo, **non** si effettuerà alcun discarico al Concessionario della Riscossione, provvedendo esclusivamente al rimborso solo nel momento dell'avvenuto pagamento totale (compresi gli oneri di notifica) al Concessionario della Riscossione.

I costi relativi alla notifica e all'aggio di riscossione sono interamente posti a carico del contribuente moroso. Sono altresì a carico dello stesso gli interessi di mora ove previsti.

Nel perseguimento del principio di economicità delle procedure di riscossione e considerate le spese a carico del Consorzio per ogni posizione coattiva a prescindere dall'importo a ruolo, si procederà alle insinuazioni dei fallimenti per importi a ruolo superiori ad € 155,00.

Rimborsi

Nel caso il consorziato effettui un errato pagamento (esclusivamente su avvisi bonari) e quindi l'importo versato risulti superiore a quanto dovuto, è possibile per il contribuente stesso richiedere al Consorzio il rimborso della maggiore somma versata, che avverrà tramite bonifico bancario.

La richiesta va presentata su un apposito modulo (reperibile dal sito internet consortile) da inoltrare al Settore competente (Settore Bilancio, Personale e Controllo di Gestione), in cui sarà necessario riportare le coordinate IBAN su cui effettuare il bonifico di rimborso. Sarà, inoltre, necessario allegare la documentazione probante l'avvenuto pagamento in eccedenza.

Nel caso si riscontri che il consorziato richiedente il rimborso presenti un'altra posizione contribuente a lui intestata e non pagata, non si procederà al rimborso ma si effettuerà d'ufficio la compensazione.

La domanda di rimborso può essere presentata entro cinque anni dal pagamento.

Sull'importo del rimborso non si applica alcun arrotondamento.

Sulla base della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 168 non si effettuano rimborsi per importi **inferiori a 12 euro**.

Terreni di modeste superfici

In merito alle esenzioni di terreni di modeste superfici, si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione consortile n. 11/2016CDA del 2/2/2016.

Rateizzazione del pagamento

Il Consorzio potrà concedere le rateizzazioni fino a 24 mesi delle somme dovute mediante rate mensili consecutive di pari importo per contributi di importi a ruolo **superiori ad € 15.000**.

Per importi a ruolo **fino ad € 15.000 non è ammessa alcuna rateizzazione**.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Consorzio dopo la notifica dell'avviso di pagamento ed entro il termine concesso per l'impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione).

Per ottenere la rateizzazione è necessario essere in regola con il pagamento del contributo di bonifica relativo all'anno di presentazione dell'istanza.

La suddetta richiesta, per essere accolta dovrà rientrare nelle seguenti condizioni:

- **le persone fisiche** dovranno presentare una dichiarazione ISEE (redatta da un CAAF o da un intermediario abilitato) in cui risulti **un valore ISEE inferiore ad euro 23.000**;
- **le persone giuridiche** dovranno presentare una dichiarazione secondo le modalità di cui agli allegati n°1 e n°2, da cui risulti **un indice di liquidità inferiore al 40%**;
- **le aziende agricole e le società semplici non tenute al deposito dei bilanci** dovranno presentare le dichiarazioni ISEE dei singoli soci da cui risulti un valore medio inferiore ad € 23.000.

Sulle rate sono dovuti gli interessi legali.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di più di due rate entro la data di scadenza della successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non versata.

ALLEGATO 1

Documentazione da produrre compilare nel caso di richiesta di rateizzazione del contributo consortile effettuato da:

**SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ COOPERATIVE
MUTUE ASSICURATRICI
CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA**

Documentazione da produrre :

- prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità (vedi pagina successiva);
- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese.

Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economicopatrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economicopatrimoniale:

- redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile;
- risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione;
- approvata da:
 - assemblea;
 - organo di controllo contabile;

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LIQUIDITA'
**SOCIETA' DI CAPITALI – SOCIETA' COOPERATIVE – MUTUE ASSICURATRICI – CONSORZI CON
 ATTIVITA' ESTERNA**

Voci di bilancio/situazione patrimoniale utilizzate per la determinazione dell'Indice di
 Liquidità

Liquidità differita	Passivo corrente
C) ATTIVO CIRCOLANTE II Crediti (esigibili entro l'esercizio successivo) Verso clienti: (importo) Verso imprese controllate: (importo) Verso imprese collegate: (importo) Verso controllanti: (importo) 4bis) Crediti tributari: (importo) 4ter) Imposte anticipate: (importo) Verso altri: (importo) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: altri titoli (importo) Totale liquidità differita: (importo)	D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo) Obbligazioni: (importo) Obbligazioni convertibili: (importo) Debiti verso soci per finanziamento: (importo) Debiti verso banche: (importo) Debiti verso altri finanziatori: (importo) Acconti: (importo) Debiti verso fornitori: (importo) Debiti rappresentati da titoli di credito: (importo) Debiti verso imprese controllate: (importo) Debiti verso imprese collegate: (importo) Debiti verso imprese controllanti: (importo) Debiti tributari: (importo) Debiti verso istituti di prev. / sic. sociale: (importo) Altri debiti: (importo) Totale passivo corrente: (importo)
Liquidità corrente C) ATTIVO CIRCOLANTE IV Disponibilità liquide: 1) Depositi bancari e postali: (importo) 2) Assegni: (importo) 3) Denaro e valori in cassa: (importo) Totale liquidità corrente: (importo)	

DETERMINAZIONE INDICE DI LIQUIDITA'

(importo liquidità differita + importo liquidità corrente) / importo passivo corrente =